

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di giugno 2021

Santa Lucia di Piave, lì 09 giugno 2021

Oggetto:

DECRETO SOSTEGNI BIS

FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Al fine di favorire la **continuità delle attività economiche** per le quali è stata disposta tra l'1.1.2021 e la data di conversione del Decreto in esame la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi**, è istituito il "**Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse**", con una dotazione di € 100 milioni per il 2021.

È demandata al MEF l'individuazione:

- dei beneficiari / ammontare dell'aiuto. La determinazione avviene tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi dal c.d. "Decreto Sostegni" e dal c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- delle modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

BONUS CANONI LOCAZIONE

Tra le misure agevolative introdotte a seguito dell'emergenza COVID-19 è stato previsto il c.d. "bonus canoni di locazioni" riconosciuto a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l'esercizio dell'attività nella misura del:

- **60% del canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo**;
- **30% del canone** in caso di contratto di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**.

Come stabilito dal "Decreto Agosto", per le **strutture turistico-ricettive**

il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato in misura pari al 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda)

il bonus spetta per entrambi i contratti.

IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI

Il citato art. 4 estende il bonus ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi

da gennaio 2021 a maggio 2021

a favore dei seguenti soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, con ricavi / compensi non superiori a €15 milioni (in precedenza € 5 milioni) nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto (ricavi / compensi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato/ corrispettivi medio mensile.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:

- la proroga dal 30.4 al 30.6.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.7.2021 (anziché entro il 31.5), differito al 2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato.
- la sospensione:
 - della notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante la sospensione;

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Al fine di contrastare l'emergenza COVID-19 è incrementato di € 180 milioni, per il 2021, il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche destinato sotto forma di contributi alle associazioni / società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad uno specifico DPCM, nel rispetto del predetto limite di spesa.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

È prorogata dal 30.6 al **31.12.2021** la concessione da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 “Decreto Liquidità”.

In base della modifica apportata al comma 2 dell'art. 1, DL n. 23/2020, ora è previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono rilasciate entro il **31.12.2021** (in precedenza 30.6.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Previa notifica e autorizzazione dell'UE, la durata massima dei finanziamenti è **umentata a 10 anni**.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni;**
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.**

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie vanno determinate in conformità alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE.

FONDO GARANZIA PMI

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato dal 30.6 al 31.12.2021 l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI.

In base alla modifica apportata alla lett. c) del comma 1 del citato art. 13, ora è previsto che fino al 31.12.2021 per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, ovvero con durata fino a 120 mesi, la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90%, previa autorizzazione UE.

Previa notifica e autorizzazione UE, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è aumentata a 120 mesi.

Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo (aventi durata non superiore a 72 mesi), in caso di prolungamento della durata dell'operazione, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e l'autorizzazione UE.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19 “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361.

In particolare si rammenta che ai sensi della Finanziaria 2021:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.6.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.6.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 30.6.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Ora il predetto termine del 30.6.2021 è stato **differito al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale**. Come precisato nella Relazione illustrativa la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno.

La proroga, **non opera in maniera automatica**, bensì **su richiesta dell'impresa beneficiaria** da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il 15.6.2021**.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022.

In particolare l'art. 1, comma 1059 prevede un credito d'imposta in misura del 10% / 6% sull'acquisto di beni strumentali nuovi "generici" ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017, che può essere utilizzato in un'unica soluzione dai contribuenti con ricavi / compensi **inferiori a € 5 milioni**, mentre i contribuenti con ricavi / compensi pari o superiori a tale importo, devono utilizzare il credito d'imposta in 3 rate annuali.

Ora, con l'aggiunta del nuovo comma 1059-bis la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione tale credito d'imposta viene **estesa anche a tali ultimi soggetti** per gli investimenti nei predetti **beni materiali "generici"** effettuati **nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021**.

Si rammenta che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile **a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni**.

DIFFERIMENTO VERSAMENTO PRIMA RATA IVS 2021

È disposta, come anticipato dall'INPS nel Messaggio 13.5.2021, n. 1911, a favore di artigiani / commercianti la proroga al 20.8.2021 del termine di versamento della prima rata dei contributi IVS 2021.

La proroga interessa i soggetti tenuti al versamento scaduto il 17.5.2021, ancorché non in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 2021, ossia con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

CREDITI D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI

Nell'ambito del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", il Legislatore ha riprosto il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro / **strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione** per la salute di lavoratori e utenti. Al fine di favorire la riapertura delle attività e l'adozione di misure dirette a contenere / contrastare la diffusione del COVID-19, come previsto dall'art. 32 del Decreto in esame, ai soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio"; spetta un **credito d'imposta pari al 30%** delle **spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021** per:
 - la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
 - l'acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19.

Il credito d'imposta in esame spetta **fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 milioni per il 2021**.

Sono ammissibili all'agevolazione in esame le seguenti spese:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;

STUDIO

Monosi dott. Raffaele


Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI 2022 o in compensazione nel mod. F24;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa (€ 200 milioni). È verosimile che, come avvenuto per l'analogo credito, sarà necessario presentare una specifica comunicazione finalizzata all'individuazione della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.



Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2021 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

I migliori saluti